

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - TERRITORI DI CASTELLO DI SERRAVALLE E SAVIGNO - a.e 2022/23 e 2023/24**

### **Art. 1 Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di Nido d'Infanzia nel Comune di Valsamoggia - territori di Castello di Serravalle e Savigno secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale. Per la gestione delle attività inerenti la concessione, il concedente Comune di Valsamoggia mette a disposizione del concessionario le seguenti strutture, già arredate e pronte per l'utilizzo.

- "Il Castello degli Gnomi" presso i locali in Via Vivaldi n. 157 - Castelletto - di proprietà della Parrocchia S. Apollinare, località di Castello di Serravalle e locati al Comune con il relativo spazio esterno di pertinenza.

- "L'albero blu" presso i locali in via del Carso n.4, località di Savigno di proprietà comunale con relativo spazio esterno di pertinenza.

I locali sono vincolati per tutta la durata della concessione, all'utilizzo come nido d'infanzia e altri servizi per l'infanzia.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di:

- gestire il servizio;
- riscuotere direttamente le tariffe di frequenza mensile stabilite dal concedente, per i bambini individuati dall'Amministrazione Comunale;
- riscuotere direttamente le tariffe stabilite dal concessionario per i bambini individuati dallo stesso e per i servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 9 del capitolato;
- introitare l'importo di cui all'art. 17 del presente capitolato.

### **Art. 2- Locali**

Il concedente pone a disposizione del concessionario i locali necessari di cui all'art.1 del presente capitolato, debitamente arredati e dotati di quanto necessario per il funzionamento del servizio

Alla scadenza del contratto il concessionario si obbliga a riconsegnare al concedente i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.

Il concessionario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza o incuria.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dal concedente ed addebitata al concessionario.

### **Art.3 Durata della concessione**

La concessione ha la durata di due anni educativi 2022/2023 e 2023/2024.

Alla data di avvio del servizio, l' Aggudicataria dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire il corretto e completo funzionamento del servizio.

La data di avvio dei servizi è prevista nel corso dell'ultima settimana di agosto ( indicativamente a metà settimana) per allestimento spazi e per colloqui con i genitori e programmazione. Per l'a.s. 2022/23 è fissata al 29 agosto.

L'apertura del servizio all'utenza invece è prevista indicativamente per il 1° di settembre ( per l'a.s. 2022/23 è fissata per il 5 settembre); il servizio funzionerà per 40 settimane frontali, in base al calendario scolastico che verrà redatto dal Comune.

I servizi non dovranno essere erogati durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze natalizie, pasquali, festività infrasettimanali, ecc). Sarà cura del Comune fornire all' Impresa il calendario scolastico approvato dai competenti organismi , nonché segnalare tempestivamente gli altri giorni di chiusura previsti.

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di poter apportare modifiche all'organizzazione del servizio (orari, periodi di apertura) per cause di forza maggiore o per esigenza degli utenti, previo accordo con l'Impresa.

### **Art. 4 - Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento è costituita da :

-L.R 25 novembre 2016 N. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 200

-“Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della 19/2016”, approvata con DGR 1564/2017

- D.Lgs 65/2017

-“Regolamento dei servizi per la prima infanzia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 11 del 10/03/2015,

## **Art. 5 - Modalità di gestione del servizio**

1. Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le seguenti modalità:

a) Il nido deve essere aperto nel seguente orario: dalle 7,30 alle 17,30 ( è possibile la permanenza nella struttura fino alle ore 18 in caso di esigenze dei genitori opportunamente documentate).

b) Accesso al servizio per bambini di età compresa tra i 12 e 36 mesi nella seguente misura:

-Il Castello degli Gnomi - località Castello di Serravalle Ricettività 24 posti bambino di cui n.4 a part time;

- L'albero Blu: ricettività n.13 posti bambino,

c) Ammissione al servizio dei bambini presenti nelle graduatorie comunali predisposte dall'ufficio servizi scolastici a seguito di debita istruttoria effettuata sulle domande presentate.

d) Libera ammissione di altri utenti, anche non residenti, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali ed in presenza di posti disponibili. In tal caso la definizione della retta è a completa discrezione del concessionario nella misura massima di € 800 tariffa mensile.

e) Riscossione delle rette di frequenza:

- stabilite dall'Amministrazione comunale per i bambini di cui al punto c);

- stabilite dallo stesso concessionario per i casi di cui al punto d)

f) Rispetto del vigente Regolamento comunale dei servizi per la prima infanzia

g) Adozione di un documento interno che disciplini le modalità di gestione e i rapporti con l'utenza, di una disciplina interna concordata con il Comune di Valsamoggia, da consegnare ai fruitori del servizio.

h) Impegno a fornire, su richiesta del concedente, eventuale relazione o quant'altro necessario per una valutazione e verifica sull'andamento del servizio.

i) Accesso ai bambini con handicap o segnalati dai Servizi Sociali. Tali ammissioni non devono ridurre la capacità ricettiva delle strutture. Resta a carico del concessionario la predisposizione di piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini ammessi. Per la gestione delle problematiche connesse ai bambini in situazione di disabilità ovvero appartenenti a famiglie in difficoltà socio/economiche, il concessionario deve garantire il raccordo con i competenti Servizi di Ausl, Asclnsieme, ufficio scuola. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, in relazione alla gravità dei casi, il concedente metterà a disposizione attraverso l'intervento di Asclnsieme le figure educative-assistenziali necessarie.

l) Somministrazione dei pasti. Ai bambini verranno somministrati pasti veicolati forniti dal comune, all'interno dell'appalto in essere per il servizio di refezione scolastica Saranno costituiti da pranzo e merenda. La frutta dovrà essere consumata a metà mattina. Menù e tabelle dietetiche adottati sono approvate dal Medico scolastico competente; dovranno essere inoltre garantite diete speciali per utenti che seguono particolari regimi dietetici comprovati da apposita certificazione medica, ovvero pasti alternativi nei casi di stile alimentare particolare. E' previsto l'utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiale lavabile e non monouso e la fornitura il loro puntuale reintegro in caso di rottura è a carico del concessionario; la tavola dovrà essere apparecchiata con tovagliette a perdere. L'uso delle stoviglie a perdere è consentito solo in casi particolari in cui non siano garantite le normali condizioni di lavaggio (rottura lavastoviglie, mancanza di acqua per guasti o lavori all'impianto idrico....).

Il concessionario dovrà fornire tutto il materiale, le stoviglie e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, sia per quanto concerne le attività di preparazione di merende, di sporzionamento, di distribuzione dei pasti nelle rispettive strutture, oltre che somministrazione diretta ai bambini, tenendo conto di esigenze alimentari specifiche legate all'età (cibi frullati o triturati, ecc.). La prenotazione dei pasti sarà a cura del concessionario.

m) Attuazione del servizio lavanderia con modalità operative e in tempi tali da garantire il lavaggio periodico dei bavaglioni, strofinacci, asciugare piatti, materiale ludico e quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio.

n) Impegno a fornire, in forma reciproca con il concedente, le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

2 -I servizi generali devono essere garantiti nel rispetto delle indicazioni dei competenti servizi AUSL. Le pulizie devono essere eseguite dal Concessionario a regola d'arte con tutti i materiali, mezzi e attrezzature necessari. Il Concessionario dovrà inoltre fornire tutto il materiale di consumo da collocare nei servizi igienici e nei diversi locali della struttura, quale a titolo indicativo e non esaustivo: carta igienica, sapone liquido, salviette e rotoli di carta, ecc... La gestione dei rifiuti deve essere effettuata garantendo la raccolta differenziata degli stessi. Tutte le attrezzature e i mezzi tecnici impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche in vigore in Italia e nella Comunità Europea. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle normative vigenti in Italia e nella C.E. (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) e corredati delle relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza. Presso la struttura deve essere presente il piano di lavoro con indicate le modalità delle procedure di pulizia e dell'uso dei prodotti, con particolare riferimento alla gestione del sistema HACCP. **Nella proposta gestionale devono essere indicate le modalità, le procedure e i tempi delle pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie.**

#### **Art. 6 -Progetto pedagogico**

Il progetto pedagogico deve essere in linea con gli obiettivi del progetto pedagogico dei nidi d'infanzia comunali e deve uniformarsi ai seguenti principi:  
condivisione del progetto educativo fra tutte le figure che operano all'interno del servizio  
organizzazione mirata degli spazi interni ed esterni, volta a favorire il gioco libero e le attività guidate, anche in piccolo gruppo  
continuità educativa e presenza costante del personale di riferimento  
formazione e aggiornamento costante degli operatori  
programmazione di momenti informativi per le famiglie, preliminari all'ingresso dei bambini  
gradualità dell'inserimento, prevedendo una presenza costante degli educatori di riferimento e la presenza iniziale di un genitore  
attività differenziate per fasce d'età e finalizzate a stimolare e sviluppare competenze e conoscenze in tutti gli ambiti di esperienza  
cura delle routines, con particolare riferimento al rispetto dei tempi del bambino e alle sue modalità di tipo comunicativo e relazionale  
integrazione di bambini con handicap e/o disagio  
cura della relazione con la famiglia sia nel quotidiano che in momenti appositamente strutturati  
raccordo e scambio con gli altri servizi educativi per l'infanzia e le diverse realtà presenti sul territorio  
continuità con la scuola dell'infanzia  
redazione di una corretta documentazione delle attività svolte.  
Sulla base delle linee guida contenute nel progetto pedagogico, per ogni anno educativo, dovrà essere predisposta e trasmessa al Comune entro il 28 febbraio, la programmazione delle attività. Nell'elaborazione di tale programmazione l'Impresa è tenuta ad attuare il necessario raccordo con il coordinamento pedagogico dell'Unione al fine di realizzare un sistema educativo territoriale integrato secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale.  
Al termine di ogni anno scolastico, entro il 30 settembre, l'Impresa è tenuta ad inviare al Comune una relazione di verifica dell'attività svolta, secondo le linee guida impartite dal coordinatore pedagogico dell'Unione.  
L'Impresa si impegna comunque ad operare nel rispetto del progetto pedagogico e del progetto di organizzazione e gestione del servizio presentati in sede di gara .

#### **Art. 7 Progetto di organizzazione e gestione**

Per ogni servizio si rende necessaria la presentazione del progetto di organizzazione e gestione: i progetti devono essere chiari, sintetici e strettamente attinenti a quanto richiesto di seguito. La medesima organizzazione dovrà essere prevista sia per l'anno educativo 2022/2023 che per il 2023/2024.

**Educatrici/educatori:** il rapporto numerico educatore/bambino deve essere conforme a quanto previsto dalle normative regionali vigenti.

Il personale educativo deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca, anche in raccordo con il personale comunale e il Coordinatore Pedagogico dell'Unione.

#### **Coordinatore Pedagogico:**

L'impresa dovrà assicurare le funzioni di coordinamento dei servizi tramite figura professionale in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

Il coordinatore ha il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale; svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze. Supporta inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

Il Coordinatore Pedagogico dovrà raccordarsi con il Coordinamento Pedagogico dell'Unione in materia di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, valutazione della qualità.

Il Coordinatore Pedagogico dell'Unione mantiene un ruolo di supervisione sull'intero territorio di Valsamoggia per garantire il raccordo tra i servizi educativi, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di complementarietà ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale

#### **Personale ausiliario:**

Il servizio ausiliario prevede funzioni di assistenza alle sezioni, collaborazione con il personale educativo, cura dell'igiene, del riordino e della pulizia degli ambienti utilizzati dai bambini, della distribuzione del pasto, della merenda del mattino e del pomeriggio, del lavaggio stoviglie e servizio lavanderia

Il personale è inoltre responsabile della chiusura delle strutture al termine del servizio.

A tutto il personale deve essere garantito un monte ore sufficiente per poter partecipare ai momenti di lavoro collegiale in equipe all'interno del servizio (collettivi, intercollettivi, ecc.) e ai momenti formativi.

### **Art. 8 - Centri estivi nidi d'infanzia**

Per entrambi gli anni educativi 2022/2023 e 2023/2024, dalla data di chiusura prevista dal calendario educativo e per almeno tre settimane nel mese di luglio, è previsto un centro estivo rivolto ai bambini frequentanti, i cui genitori sono impegnati in attività lavorative.

L'orario di apertura all'utenza va dalle ore 7,30 alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì per i servizi nido a tempo pieno e dalle 7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì per i nidi a part time.

I servizi dovranno essere organizzati sulla base delle richieste presentate annualmente dalla famiglia. Ai fini del Piano Economico e sulla base dei dati degli anni passati, è stata stimata una frequenza al 50%

Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di poter apportare modifiche all'organizzazione del servizio (orari, numero iscritti, periodi di apertura) per cause di forza maggiore o per esigenza degli utenti, previo accordo con l'Impresa.

Le attività di raccolta delle iscrizioni saranno assicurate dal Comune.

I servizi si svolgeranno presso le strutture oggetto di concessione, mantenendo le medesime attività di svolgimento già indicate durante l'anno educativo. In ragione del numero di iscritti e tenuto conto di eventuali esigenze organizzative e/o manutentive, il Comune si riserva accorpamenti e/o spostamenti di sede, concordati in tempo utile con l'Impresa.

### **Art. 9 - Servizi aggiuntivi**

Al concessionario è consentito di utilizzare i locali del nido al di fuori dell'orario e dei periodi di funzionamento dello stesso anche per eventuali altri servizi aggiuntivi o attività che vorrà definire e organizzare, purché compatibili con il servizio nido, nel rispetto della normativa regionale in materia, dietro presentazione di una proposta gestionale al Comune, che si riservano di verificarne la compatibilità.

Dette attività dovranno ispirarsi ad una logica di arricchimento dell'offerta educativo-formativa territoriale.

Per tali servizi, tra cui si può ricomprendere anche un prolungamento orario per i posti part-time fino al completamento del tempo pieno, il rapporto economico sarà diretto tra concessionario e utenti.

La proposta gestionale deve indicare la tipologia, le modalità di gestione e di erogazione di tali servizi, contenere il relativo progetto pedagogico e specificare le eventuali tariffe da porre a carico dell'utenza.

## **Art.10 - Personale adibito al servizio**

Tutto il personale impiegato nei servizi in appalto dovrà essere in possesso, oltre che dei titoli di studio previsti dalla normativa, anche di idoneità all'espletamento delle mansioni, morale e professionale.

Fatti salvi i diritti del personale già operante presso i servizi nido oggetto di gara, il personale educativo dovrà avere il profilo di "educatore con titolo" così come previsto dal D.Lgs 65/2017 e s.m.i, incluse le specifiche direttive della Regione Emilia Romagna che hanno individuato i titoli del personale educativo come requisito fondamentale per l'accesso e la permanenza nella professione.

Come requisito fondamentale per l'accesso e la permanenza nella professione per il personale in possesso dei titoli sopra citati verranno previsti i parametri riferiti alla categoria giuridica D livello economico 2 del contratto delle cooperative sociali o similari.

Il personale educativo deve avere, almeno per la maggior parte di essi, adeguata esperienza nel settore di almeno un biennio.

L'Impresa dovrà trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, nominativo del coordinatore pedagogico e relativo curriculum nonché, per ognuno dei servizi oggetto di appalto, l'elenco nominativo degli educatori e del personale ausiliario che verranno impiegati, e relativi curricula; l'Impresa ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di personale che interverranno durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, fermo restando che dovrà essere comunque assicurata la continuità educativa, fatto salvo cause di forza maggiore.

L'Impresa dovrà provvedere, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica. Qualora, a seguito di sostituzioni, vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio dell'appalto, l'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al competente servizio dell'Ente l'aggiornamento di detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.

L' Impresa si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

Il Comune ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

## **Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Aggiudicataria e personale da essa dipendente, impiegato nell'appalto.

L'Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, così come previsto dall'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l'organizzazione del servizio, adotta tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio.

Con particolare riferimento alla pandemia in atto, si obbliga ad adottare i protocolli e a mettere in atto le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19.

## **Art. 12 - Diritto di sciopero**

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.

### **Art. 13 - Personale dell'impresa cessante e clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, secondo le disposizioni dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ssmi l'appaltatore subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato nell'azienda uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l'art. 29 co. 3 Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.

### **Art. 14 - Compiti e Oneri del Concessionario**

Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- 1.dalla vigente normativa in materia di servizi educativi per l'infanzia
2. dal presente Capitolato Speciale
3. dai vigenti regolamenti del Comune di Valsamoggia;
- 4.dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 125 del 27/09/2016 (allegato b);
5. dal Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016 (allegato c);
6. da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara, ed in particolare il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 "Attuazione della direttiva 2011/93/ UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
7. dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Le attività inerenti i servizi oggetto di concessione dovranno essere svolte dall'Impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli.

Sono poste a carico dell'Impresa le seguenti obbligazioni:

- Assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione ed organizzazione dei servizi sopra indicati sotto il profilo giuridico, educativo, economico, igienico sanitario, relativamente alle competenze e funzioni oggetto del presente contratto.
- Assumere tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della concessione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività o fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all'avvio del servizio, prima dell'inizio di ogni anno scolastico;
- sostenere tutte le spese per le utenze, per le quali si procederà ad una verifica congiunta dei relativi contatori per il funzionamento del servizio: energia elettrica, acqua, gas, telefono (vedi piano economico finanziario );
- rimborsare al concedente gli oneri per la locazione dei locali in Via Vivaldi 157 relativi al servizio "Il castello degli gnomi"; (vedi piano economico finanziario).
- rimborsare al concedente le spese per la fornitura dei pasti per i bambini e per il personale del concessionario. Per uniformità di trattamento i pasti sono già ricompresi nell'appalto per il servizio di refezione per le scuole del territorio(vedi piano economico finanziario).
- farsi carico della manutenzione ordinaria delle strutture, delle attrezzature interne ed esterne, degli spazi esterni, la pulizia e custodia dei locali e delle attrezzature, compreso l'acquisto del materiale

occorrente, le eventuali spese di lavanderia, lo sporzionamento dei pasti, l'acquisto di giochi e materiali vari per le attività didattiche, dei prodotti per la pulizia e l'igiene dei bambini, ivi compresi i pannolini -farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale;

- Attenersi in quanto datore di lavoro alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.

- Con particolare riferimento alla situazione pandemica in atto:

- rispettare il distanziamento sociale e le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19, nonché tutte le Linee guida per tempo vigenti, relative alle attività oggetto di appalto;

- assicurare adeguati DPI al personale impiegato, ivi compresa la fornitura di mascherine FFP2;

- Garantire tutti i servizi per i periodi e secondo le condizioni indicate nel presente capitolato;

- Mantenere con cura le attrezzature e gli arredi affidati.

- mantenere, per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate - qualifica professionale - ore di lavoro prestate ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;

- nominare un Responsabile referente reperibile negli orari di funzionamento del servizio con il compito di mantenere i rapporti con l'Ente, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio e che deve operare nel rispetto del piano organizzativo, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato;

- dare all'Ente, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutti gli incidenti verificatisi qualunque importanza rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei propri operatori l'Impresa dovrà comunicare all'Ente i provvedimenti adottati nei loro confronti.

- somministrare annualmente agli utenti del servizio un questionario concordato con l'Amministrazione comunale in merito alla soddisfazione del servizio offerto.

- Predisporre una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti.

#### **Art. 15 - Obblighi e impegni del Comune**

Sono a carico del Comune concedente i costi inerenti la manutenzione straordinaria degli immobili di sua proprietà messi a disposizione per l'effettuazione del servizio di cui trattasi, nonché l'erogazione dell'importo di cui all'art. 17 del presente capitolato necessario al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

Il Comune fornisce inoltre i pasti necessari all'utenza, nonché al personale del concessionario come previsto dal presente capitolato, dietro corresponsione da parte del concessionario dello stesso importo del prezzo effettivamente sostenuto (vedi piano economico finanziario).

Al Comune spettano le attività di vigilanza e controllo degli interventi; per quanto attiene l'ambito educativo-pedagogico il Comune si avvale di una pedagoga dipendente dall'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Il Comune si farà carico della gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di propria competenza (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, definizione e applicazione tariffe).

Il Comune indica l'Ufficio Scuola quale referente tecnico-organizzativo per tutti i rapporti tra Comune ed Impresa in merito agli aspetti organizzativi ed amministrativi.

#### **Art. 16 - Vigilanza e controlli**

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sulla professionalità del personale impiegato, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie dei servizi, ed ogni altra verifica ritenga opportuno effettuare, comunicando per iscritto i rilievi per i provvedimenti del caso.

L'Impresa deve in ogni caso dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente al Servizio competente, il quale potrà anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici. Tra le attività facenti capo al controllo di qualità andranno previste:

1. formazione professionale per il personale addetto, in maniera coordinata e continuativa nell'arco dell'anno;
2. piano annuale per l'auto valutazione specificando gli strumenti ed indicatori scelti;
3. piano per la rilevazione della percezione della soddisfazione dell'utenza, sulla qualità del servizio operato (gli strumenti dovranno essere comunque concordati con l'Amministrazione comunale interessata);
4. incontri con il referente dell'Amministrazione comunale per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di soluzioni innovative.

#### **Art. 17 - Prezzo della concessione e modalità di pagamento**

Il concedente, poiché intende assicurare alle famiglie il servizio Nido con tariffe determinate sulla base dell'ISEE, che sono inferiori all'effettivo costo del servizio, assicurerà al concessionario un canone concessorio a base di gara ammontante a complessivi € 340.000,00 per il biennio oltre IVA se e in quanto dovuta

Detto canone è necessario per assicurare al concessionario stesso il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come da piano economico finanziario di massima allegato alla documentazione di gara.

Eventuali riduzioni dell'assetto numerico del servizio saranno oggetto di rimodulazione del canone di concessione, previa negoziazione tra le parti, nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla situazione pandemica in atto e non indicati nel presente capitolato (ivi comprese figure aggiuntive eventualmente necessarie per garantire la corretta esecuzione del servizio) saranno oggetto di successiva e separata quantificazione e sono da considerarsi spese aggiuntive rispetto alla base d'asta.

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e documentata e dovrà pervenire al Comune entro il 1° settembre dell'anno precedente per poter essere applicata, se accordata, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Comune provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta all'istruttoria della stessa e alla comunicazione del relativo esito all'impresa.

L'importo complessivo aggiudicato sarà erogato annualmente, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà riportare il codice CIG comunicato dal comune, alle seguenti scadenze:

30% entro il 30 novembre;

30% entro il 28 febbraio

30% entro 31 maggio

saldo al termine dell'anno educativo sulla base del rendiconto economico da presentare entro il mese di settembre unitamente alla relazione dell'andamento del servizio.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse

Per il ricevimento farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:

a) alla verifica della regolarità contributiva della Ditta, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine la Ditta dovrà fornire al Comune i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., o idonea dichiarazione sostitutiva nei casi ammessi dalla legge;

b) all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 18;

c) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR

n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui al successivo articolo 24, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a) e b) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto c) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L' Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l'Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori

L' Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L' Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) comunicato dal Comune.

#### **Art. 19 - Adempimenti relativi alla sicurezza**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, l'Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

L'Impresa dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08; a tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso);
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore;

L'impresa dovrà inoltre dimostrare che i lavoratori impiegati per lo svolgimento dell'attività fanno parte (alla data di avvio dell'attività) dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed hanno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D.Lgs. 81/08.

Il Comune si impegna.

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a predisporre laddove necessario il DUVRI che dovrà essere condiviso da tutti i soggetti (Comune, Impresa eventuali altri soggetti coinvolti);

- in base a quanto contenuto nel DUVRI a coordinare con l' Impresa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
- a prevedere un incontro di coordinamento per redigere il Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., secondo lo schema allegato c) al presente Capitolato.

#### **Art. 20- Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.

La garanzia garantisce l'osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall'Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

#### **Art. 21 - Responsabilità e copertura assicurativa**

L'Impresa si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L' Impresa si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

L' Impresa assume ogni responsabilità circa l'organizzazione e la prestazione del servizio reso dal proprio personale.

All'impresa è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e di mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

**A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.00,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere ;
- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/ o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi in genere

- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni a inquinamento accidentale;

**B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

**C) Infortuni** a favore degli iscritti e/o partecipanti alle attività oggetto del presente appalto di servizio. La polizza dovrà garantire quantomeno i casi di morte, invalidità permanente e rimborso spese mediche, nonché prevedere l'indennizzo dell'invalidità permanente secondo i criteri di cui alla tabella INAIL.

L'inefficacia o meno, così come l'eventuale inesistenza od inoperatività - in tutto od in parte -dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente, avendo esse il solo scopo di ulteriore garanzia.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCTO sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato e resteranno ad intero carico della Ditta affidataria. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante.

L'Impresa si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio.

**La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione provvisoria.**

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento, causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato).

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è obbligato a documentare al Servizio competente, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate è fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre all'Ufficio Scuola del Comune di Valsamoggia idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

## **Art. 22 - Rapporti contrattuali: Responsabile dell'esecuzione - Responsabile del servizio per conto dell' Impresa**

Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti nell'articolo 111 del D. Lgs. 50/2016. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il competente Servizio Comunale, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L' Impresa dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l' Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Impresa/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

## **Art. 23 - Verifica di conformità**

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il Responsabile dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l'amministrazione ravvisi l'opportunità di condurre tale verifica.

In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Responsabile dell'esecuzione invita ai controlli sia l'esecutore che un rappresentante dell'amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell'andamento dell'esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.

## **Art. 24 - Contestazioni**

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante dell'Impresa. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente della Ditta si intendono come presentate direttamente alla stessa.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

## **Art. 25 - Penalità**

L' Impresa nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che le vengano comunicate per iscritto dall' Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente l'Impresa all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante posta elettronica certificata, per almeno tre volte, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'Impresa risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Ente.

Salva la risoluzione del contratto come sopra indicato, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) inosservanza degli orari di apertura dei Servizi = Euro 100,00 per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
  - b) inosservanza del calendario di apertura dei servizi = Euro 300,00 per ogni infrazione giornaliera
  - c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: Euro 300,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
  - d) mancata sostituzione di operatori ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificato un disservizio: €. 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
  - e) inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabilito dalle normative = Euro 500,00 per ogni infrazione giornaliera;
  - f) per sostituzione definitiva del personale titolare in corso d'anno, fatti salvi i casi di forza maggiore, Euro 500,00 per ogni episodio;
  - g) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: €. 500,00;
  - h) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: €. 300,00 per ogni disservizio.
- L'applicazione delle penali avverrà in seguito a contestazione per iscritto dell'addebito.

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo;
- inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del contratto e/o del credito come indicati nel successivo art. 28
- mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall'Amministrazione;
- accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
- intervenuta inidoneità dell'Impresa o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell' ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora la Ditta intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

In caso di gravi inadempienze della Ditta, il Comune, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

#### **Art. 27 - Subappalto**

E' vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subappaltare a

terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 174 del D. Lgs 50/2016. In caso di sub il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

#### **Art. 28 - Divieto di cessione del contratto, cessione del credito**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza da parte dell' Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 29 - Fallimento dell' Impresa**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l'art. 48 commi 17-18 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'Impresa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto di concessione. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 30 - Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e clausoladincompatibilità successiva (c.d. pantouflage) per appalti di servizi, forniture e lavori.**

Il Comune di Valsamoggia, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Anni 2021 2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" del Comune di Valsamoggia, accessibile al seguente indirizzo <https://valsamoggia.segnalazioni.net/>

Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. Divieto di pantouflage o revolving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, sempre con la sottoscrizione del contratto ,di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 ,comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici è fatto obbligo ai partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

#### **Art. 31 - Amministrazione trasparente**

L'Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.

### **Art. 32 - Trattamento dei dati personali**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, l'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Valsamoggia e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell' Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia, relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

### **Art. 33 - Domicilio**

L'Impresa, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Bologna.

### **Art. 34 - Foro competente**

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D.Lgs. 50/2016) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Bologna.

### **Art. 35 - Norme di rinvio**

La presente concessione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di concessioni di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

L' Impresa è tenuta al rispetto delle eventuali norme relative ai servizi oggetto di concessione che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 17 in relazione ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla situazione pandemica in atto

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

- a) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia
- b) Patto di integrità
- c) Schema Verbale di Coordinamento Safety di cui all'art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- d) Planimetria struttura di Castello di Serravalle
- e) Planimetria struttura di Savigno
- f) Piano Economico finanziario